

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
CORTE DI ASSISE DI PRIMO GRADO
PROC. PEN. N° 16/95
CONTRO ROMEO PAOLO

UDIENZA DEL 03.06.1999

TESTI:

*** ROMEO PAOLO (dich. spont.) da pag. 46 a pag. 65**

1 *La programmazione dei lavori della successiva udienza*

AVVOCATO ROMEO - Posso per dichiarazioni spontanee, Presidente? -
PRESIDENTE - Sì. Ma chiariamo che la prossima volta, cioè, l'attività da svolgere... - AVVOCATO ROMEO - Sì. - PRESIDENTE - ... nella prossima udienza. Questo è il punto! - AVVOCATO ROMEO - Sì. - PRESIDENTE - Poi le dichiarazioni... al termine farà le dichiarazioni spontanee. - AVVOCATO ROMEO - No, credo che per la prossima udienza noi potremmo, diciamo, citare altri sei testi che sono quelli per i quali, diciamo, la Corte ha sciolto parte, di cui la Corte aveva sciolto nella scorsa udienza la riserva emettendo un'ordinanza e sarebbero Sirleo, Canale Parola, tale Sacco Domenico e Difazio, Pellegrini. Poi ci resta da sentire i due collaboratori Iero e poi il gruppo di magistrati che sono stati ammessi. Resta sempre da valutare le richieste che avevamo formulato al margine della scorsa udienza circa la opportunità di valutare la citazione ed anche l'esame del dottore Agostino Cordova per le ragioni che abbiamo espresso e inoltre insisteremo perché la Corte ci voglia autorizzare ad acquisire i verbali di interrogatorio di Izzo Angelo, dati al Giudice Salvini nell'ambito di un procedimento penale che attualmente è pendente presso la Corte di Assise di Milano. La valenza e la importanza di avere prima dell'esame di Izzo Angelo questi verbali di interrogatorio è di tutta evidenza alla Corte, atteso che noi per svolgere

compiutamente un esame del collaboratore sulla parte per la quale siamo stati ammessi cioè a dire per quanto riguarda Izzo l'allontanamento di Freda, noi abbiamo avuto modo di rilevare, leggendo l'ordinanza sentenza del dottore Salvini emessa il 15 marzo del 1995 in un capitolo di questa sentenza ordinanza della quale nella prossima udienza chiediamo l'acquisizione alla luce dei nuovi temi introdotti con l'esame del collaboratore Izzo, abbiamo avuto modo di apprendere da alcuni brani di questa sentenza che Izzo il 16 aprile del 1992 viene sentito dal dottore Salvini e riferisce fatti e circostanze che egli avrebbe appreso da Freda in ordine sempre a questa circostanza e, da quello che leggiamo nella sentenza ordinanza, di tutto si parla in ordine a quella vicenda, meno che del nome del sottoscritto. Però noi non disponiamo della copia integrale di quel verbale; per acquisire la stessa, siccome abbiamo sollecitato un Avvocato di Milano perché facesse richiesta, si è attivato e quella Corte ritiene di potere rilasciare copia di quel verbale condizione che questa difesa si munisca di un... sia autorizzata da questa Corte. La ragione per la quale la volta scorsa avevamo sollecitato questo provvedimento ammissivo per la Corte era dovuta a questo impedimento e a questa necessità che noi si ha prima dell'esame di Izzo Angelo di disporre di questi verbali di interrogatorio che devono essere utilizzati eventualmente per le contestazioni. Questa è la ragione. - PRESIDENTE - Va bene. Quindi i cinque... questi cinque... questi sei... - AVVOCATO ROMEO - Questi cinque, sei li possiamo sentire la prossima udienza. Se Lei... se la Corte... - PRESIDENTE - Di mattina. - AVVOCATO ROMEO - Ah? - PRESIDENTE - Sì, di mattina la faremo la prossima udienza. - AVVOCATO ROMEO - Quando? Quando *(inc.)*. - PRESIDENTE - *(incomprensibile)* - AVVOCATO ROMEO - E però alla... la cortesia e alla sensibilità della Corte rappresentiamo la urgenza di avere nella giornata di oggi questa autorizzazione alla richiesta, in assenza della quale poi ci viene difficile attivare e richiedere la... l'esame di Izzo, se non disponiamo di queste... - PRESIDENTE - Limitatamente alla fuga di Freda da Catanzaro. - AVVOCATO ROMEO - I verbali di interrogatorio. - PRESIDENTE - No, no. Limitatamente a quella era stata ammessa. - AVVOCATO ROMEO - Giusto! Poi possiamo utilizzare poi tutti i verbali che riguardano la fuga di Freda. - PRESIDENTE - Ecco! - AVVOCATO ROMEO - Però questa circostanza sappiamo esserci sicuramente in un verbale di interrogatorio; può esserci anche in altri, per cui quel Tribunale, a quella Corte d'Assise noi dovremmo richiedere i verbali di interrogatorio di

Izzo Angelo svolti dal dottore Salvini, salvo ad utilizzare per la contestazione quelli che riguardano il tema per il quale andremo esaminare Izzo, ecco. Quindi questa autorizzazione. - PRESIDENTE - Pubblico Ministero. - PUBBLICO MINISTERO - Non c'è opposizione. - PRESIDENTE - Va bene. Ed allora la Corte autorizza la difesa... - AVVOCATO ROMEO - Sì, cioè autorizza la difesa così noi prendiamo copia del verbale e... - AVVOCATO TOMMASINI - Copia di questo verbale facciamo l'istanza da... - PRESIDENTE - Ha scritto? Dichiarazioni spontanee deve rendere? - AVVOCATO ROMEO - Sì, Presidente. - PRESIDENTE - Prego! –

2 *La fuga di Freda*

AVVOCATO ROMEO - Presidente, io colgo l'occasione dell'esame anche in questa circostanza del teste Freda che ha riferito sulle ragioni dei suoi rapporti con lo scrivente nel 1979 e comunque più in generale, traendo spunto dalle dichiarazioni rese da questo teste per tentare di rendere una mia, tra virgolette, testimonianza diretta su quei fatti che riguardano le mie condotte e tenterò di farlo, Signor Presidente e Signori della Corte, comparando l'esame del teste Freda le mie dichiarazioni con le dichiarazioni che i collaboratori hanno reso sulla circostanza. Ecco io partirei da una considerazione: la Corte dispone, per avere già acquisito agli atti di questo processo alcuni documenti che giudichiamo importanti e fondamentali per un accertamento della verità in ordine a questi fatti e si riferiscono (ci sono perché sono stati acquisiti dalla Corte il 20 maggio del 97) i verbali di interrogatorio dello scrivente al Giudice Le Donne il 23/11/79, il 7/1/80, il 14/1/80, ovvero ci sono acquisite agli atti la versione di quei fatti da me resa in tempi non sospetti e nella immediatezza di quella vicenda. Acquisiti agli atti, perché prodotti dal Pubblico Ministero, invece, abbiamo, e prodotta per la verità anche da noi, la sentenza Addis Mauro più altri che è la sentenza 56/90, ovvero quel processo celebratosi a Roma alla Prima Corte di Assise di Roma ove è confluito anche il processo che mi vedeva imputato ed era il procedimento penale numero 1809/82 di Catanzaro unificato a quel processo Addis Mauro più 48, processo... procedimento nel quale figuravano imputati Aleandri Paolo, Allatta Benito, Barnabò, Calore Sergio, Cardone Rita, Fachiri Massimiliano, Latino Fausto, Polimeni Natalia, Rao Roberto, Romeo

Paolo, Scorza Pancrazio, Sica Ulderico, Sullioti Martelli. Sostanzialmente i tredici imputati del reato... del delitto di favoreggiamento personale, questo era il capo di imputazione, con condotte articolate a: Fachini, uno degli imputati, si faceva carico di avere organizzato e ideato la fuga di Franco Freda, ai quattro giovani neofascisti di Roma, di avere materialmente eseguito l'allontanamento o il tra... diciamo, di Franco Freda da Catanzaro dove lo avevano prelevato con due autovetture. Poi abbiamo Sullioti e Barnabò, il conte Marco Barnabò e Sullioti che è un industriale, Martelli Giovanni nato a Torino nel '32, anche loro imputati del delitto di favoreggiamento per avere "in concorso - Sullioti leggo, quella di Barnabò è analoga - aiutato Franco Freda, l'imputato del delitto di strage ed altro ad eludere l'investigazione e le ricerche dell'autorità, offrendo al predetto asilo e ricovero ed appoggio in San Diego di Costa Rica sino al 20 agosto 1979." Agli atti di questo processo è stata anche acquisita la sentenza che riguarda quest'episodio che vedeva imputato Franco Freda, è la 328/79, la sentenza numero 57/80 sempre dell'80 che vedeva imputato Mario Vernaci per questi fatti e poi abbiamo anche acquisito, sempre su iniziativa del Pubblico Ministero che in verità in questa materia ci è stato molto di aiuto alla ricerca di documenti che sicuramente sono utili alla linea difensiva, le intercettazioni telefoniche relative al 1980, al dicembre del 1979, a cavallo dell'80 e all'80, la copia delle agendine sequestrate a Franco Freda e poi abbiamo la sentenza della Corte d'Appello del 13/3/81 a Ghellini Roberto più altri. Voglio dire, questi sono i documenti sicuramente riconducibili con i quali questa Corte sarà chiamata a valutare questa vicenda. **Ora vede signor Presidente, questi atti... queste sentenze rassegnano alla storia di questo paese, in ordine a questa vicenda un dato certo che l'allontanamento di Freda da Catanzaro è stato organizzato da alcune persone fisiche e non da organizzazioni politiche.** Qui si dice: Fachini, Alletta ed altri tre, Scorsa eccetera, i quali si portarono da Roma a Catanzaro e seguirono... aiutarono il Freda a recarsi a Reggio Calabria. Questo è... risulta dagli atti del processo... risulta dagli atti di questo processo che Freda in Costa Rica non va dal cugino di Antonio Nirta o dal parente di Peppe Piromalli o dal cognato di Rocco Musolino; in Costa Rica vengono denunciati per favoreggiamento, perché evidentemente vi erano elementi indiziati, il Conte Barnabò, veneto, e un industriale del Veneto, tale Sullioti. Ed allora noi dobbiamo, nella valutazione di questa vicenda, fare i conti con queste due dati storici

incontrovertibili perché la ricerca della mia condotta o del mio ruolo nell'ambito di questo avvenimento, di questo accadimento, **può avere rilevanza ai fini del capo di imputazione 416 bis**, lo ricordo per comodità di ragionamento, soltanto nella misura in cui è dato ricavare dalle... degli atti, delle emergenze processuali di questo processo che in qualche modo, così come dice Izzo, **io possa essere stato il tramite tra Franco Freda e le organizzazioni criminali reggine** che, secondo l'accusa, avrebbero dato ospitalità a Franco Freda. Ma dico di più: non basta solo ed esclusivamente accertare tale circostanza perché un fatto, anche se induttivamente desunto di questa portata, possa costituire, assumendo a fatto certo, un elemento indiziante rispetto al reato che mi si contesta, che è l'associazione mafiosa. Perché deve ancora di più dimostrarsi che questa mia condotta e questa mia attività, lungi dall'essere eventualmente un fatto occasionale, una circostanza, un momento, è stato invece, come nel prosieguo delle tante e nel progredire non curioso delle dichiarazioni dei collaboratori, viene assunto e recepito, quindi, dall'accusa, **questa mia condotta e questo mio ruolo è significativo ai fini del capo di imputazione solo se si assume che Paolo Romeo ebbe ruolo in quanto egli affiliato al gruppo De Stefano** (Lauro infatti in una sua dichiarazione tardiva assume addirittura che io, nel periodo universitario, venni battezzato e quindi venni affiliato alla organizzazione criminale e quindi all'associazione, al gruppo De Stefano, in verità è l'unico collaboratore che tale circostanza afferma, perché gli altri collaboratori, a partire da Barreca, a Ierardo, a Riggio, anzi escludono una mia tale qualifica attribuendomi sempre, comunque, il ruolo di soggetto politico non affiliato; ricorderete Voi tutti il controesame l'esame di Filippo Barreca che, essendo per un certo periodo... essendo lui... avendo diretto l'organizzazione criminale di Pellaro, salvo poi a essere malandrino alla sedia, come ricordava, egli non mi ha mai accreditato come un affiliato alla criminalità organizzata, mi ha sempre visto come un giovane militante della destra, un politico, un Avvocato e così via.). Voglio dire, o si giunge ad affermare che io, da affiliato al gruppo De Stefano, nel 1979 in qualche modo e in tale veste mi interessò della vicenda, poi vedremo quale vicenda, relativa all'espatrio di Franco Freda dall'Italia in Costa Rica, o l'acquisire eventualmente la semplice prova di un mio qualsiasi ruolo in quella vicenda, certamente non costituisce ciò un fatto certo che possa essere utilizzato come elemento indiziante ai fini dell'associazione che mi si contesta. E per potersi affermare questo, da qui

alcune domande che la mia difesa quest'oggi ha voluto porre all'Avvocato Freda, dovremmo fare i conti con un'altra circostanza oggettiva e la circostanza oggettiva è data: primo che Franco Freda, al di là delle sue dichiarazioni di soggetto politico isolato e quindi non integrato in alcuna organizzazione... prima del 1979 non vi è alcun campanello d'allarme che lascia intravedere un suo interesse nel sistema di relazioni politico - cittadino di questa città, né gli avvenimenti di criminalità politica che pure dal '70 in avanti si sono registrati molti e frequenti, come sintomatici di un'attività che può essere ricondotta alle versioni di destra questi avvenimenti, che dal '70 in avanti si sono registrati a Reggio in un clima razionale incandescente. Perché non dobbiamo dimenticare che gli anni di cui parliamo sono gli anni del sequestro del Giudice Sossi a Genova, nel '75, gli anni di piombo che è inutile qui ripercorrere o accennare si segnalano soltanto per indicare il clima politico - nazionale all'interno del quale la irruzione anche di destra e quella di sinistra ha fatto capolino anche nella nostra città in quelli anni. In tutta questa attività eversiva non è stata mai in alcun modo e alcuna autorità inquirente segnalata la presenza o l'interferenza di Franco Freda, né tanto meno tale presenza è stata segnalata a partire dal 1979 gli ai giorni d'oggi, Presidente, perché sarebbe stato quasi naturale ed obbligato che, ove fosse vero l'affermazione e le dichiarazioni di Barreca e di Lauro, poi li esamineremo, relative alla costituzione di una superloggia massonica nel '79 ad opera di Franco Freda a Reggio Calabria della quale avrebbero fatto parte tutta la classe dirigente di questa città, non vi è dubbio che avremmo dovuto registrare nel prosieguo nel 1979 fatti avvenimenti che sono stati oggetti di indagini e di processi ed attraverso i quali, in qualche modo doveva, pure a livello di ipotesi, serpeggiare la presenza di una eversione di destra riconducibile a Franco Freda. A prescindere, voglio dire, da ciò che oggi vi ha detto Franco Freda che rende del tutto incompatibile sul piano culturale, intellettuale, operativo, qualsiasi tipo di rapporto e di collaborazione tra egli che ha vissuto l'Odissea dal 1971 all'87, di un processo che lo ha visto poi assolto relativamente alla strage di Piazza Fontana e le vicende politiche di questa città. Questo è un altro dato che non... che sul piano logico funge da riscontro negativo alle affermazioni in congruenti e illogiche formulate dai collaboratori di giustizia. Ma veniamo brevemente a valutare quali sono le dichiarazioni che Lauro e Barreca... –

3 *Il limite delle dichiarazioni spontanee*

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, chiedo scusa. Io ho l'impressione che si stia andando un po' oltre rispetto a ciò che dovrebbe essere l'oggetto... - PRESIDENTE - Stavo proprio dicendo questo! Un momento. - PUBBLICO MINISTERO - ... di dichiarazioni spontanee. E' una valutazione di atti processuali. - PRESIDENTE - Un momento Pubblico Ministero. Esatto, vorrei dire questo, le dichiara... nelle dichiarazioni spontanee è chiaro, l'imputato può dichiarare tutto ciò che ritiene purché sia pertinente, ma le valutazioni, le qualificazioni, queste sono più da arringa finale che poi sarà cura degli ... dei suoi difensori. Quindi, ecco... - AVVOCATO ROMEO - Non c'è dubbio, non c'è dubbio. - PRESIDENTE - ... perché altrimenti faremo dei duplicati, triplicati eccetera. - AVVOCATO ROMEO - Non c'è dubbio, Presidente. - PRESIDENTE - Ecco! - AVVOCATO ROMEO - Io mi limito soltanto... - PRESIDENTE - Proprio stavo intervenendo. Mi ha tolto la parola. - AVVOCATO ROMEO - ... facevo riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori per trarre da quelle spunto... - PRESIDENTE - Cioè, ecco, elementi nuovi deve fornire, poi le valutazioni del materiale probatorio avverrà in sede di arringa finale. - PUBBLICO MINISTERO - Elementi sui fatti. - PRESIDENTE - Certo! Sempre pertinenti, ovviamente, devono essere. - AVVOCATO ROMEO - Barreca, sostanzialmente, nei sei verbali di interrogatorio che sono pure confluiti e sono stati acquisiti a questo processo, nella prima fase della sua attività collaborativa nel verbale dell'11 /11 /92 afferma che un bel giorno Paolo Martino accompagnò Franco Freda... - PRESIDENTE - Avvocato! - AVVOCATO ROMEO - Presidente, se non vuole che le dica... - PRESIDENTE - No! - AVVOCATO ROMEO - ... se io ho accompagnato Franco Freda da Barreca, Lei mi deve consentire che io parta per dirle se è vero o non è vero con argomentazioni di tipo logico per escluderlo, perché altrimenti io dovrei limitarmi qui a dire " parola d'onore, non è vero". - PRESIDENTE - No, no... - AVVOCATO ROMEO - Io non voglio soltanto dire e impegnare il (*inc.*) dell'affermare tale circostanza. - PRESIDENTE - Cioè Lei deve fornire ulteriori elementi a sua, eventualmente... - AVVOCATO ROMEO - E infatti! - PRESIDENTE - Di fatti le dichiarazioni spontanee dovrebbero essere fatti eccezionali nel

processo. Capisce qual è la questione? - AVVOCATO ROMEO - Sì. Io... - PRESIDENTE - Fatti eccezionali! Il resto, poi la valutazione, la qualificazione giuridica, connessioni logiche eccetera, avverranno certamente, ampiamente, ma saranno appunto, in sede di arringa finale. - AVVOCATO ROMEO - E non vi è dubbio che questo accadrà, Presidente. - PRESIDENTE - Appunto! - AVVOCATO ROMEO - Ma io non mi... non mi voglio... - PRESIDENTE - Elementi... Se Lei, per esempio, dice “ ha detto questa circostanza, non è vero per questo... Eccetera” ma non che stiamo rivalutando adesso le dichiarazioni dei collaboratori, perché altrimenti, ripeto, i processi non finirebbero mai in questa maniera. - AVVOCATO ROMEO - Per la verità, questo processo non finisce mai per altre ragioni, Presidente... - PRESIDENTE - Sì, sì. Ma non è... Va bene, va bene! Ma, insomma... - AVVOCATO ROMEO - ...e poi le vedremo. - PRESIDENTE - Va beh! - AVVOCATO ROMEO - Per quanto riguarda voglio dire, la circostanza che mi si addebita, partiamo da un'altra parte. - PRESIDENTE - Ecco. Dati di fatto, non valutazioni. - AVVOCATO ROMEO - Presidente, partiamo da un altro punto di vista ed arriviamo alla stessa conclusione. E' un modo come farmi aggirare l'ostacolo. Mi pronuncerò e ragionerò in termini diversi ed accettabili da parte del Pubblico Ministero e della Corte. I collaboratori mi accusano, riferiscono e l'accusa tesaurlizza tale dichiarazioni, del fatto che io nel 1978, dopo la fuga di Franco Freda, assieme all'Avvocato Giorgio De Stefano, a tale Paolo Martino, a bordo di un'autovettura avevo con me Franco Freda che portai a casa a casa di Filippo Barreca. Questa è la circostanza che Barreca riferisce. Io non posso fare a meno, per sviluppare il mio ragionamento, di rappresentare alla Corte che Barreca sul punto non dice soltanto questo. Barreca sul punto, prima di questa dichiarazione che è datata 18 maggio 1993, Presidente, ne rende altra sul punto che è quella dell'11/11/92, allorché in quel verbale riferisce che Freda a casa... fu portato a Bocale presso la sua colonnina soltanto da Paolo Martino, il quale ebbe a riferirmi “ mi manda Paolo De Stefano, ti... ti prego... Il quale ti sollecita e ti invita a tenere per venti giorni, a dare ospitalità per venti giorni a questo signore che si chiama Franco Freda.” Questa è la dichiarazione iniziale di Barreca corretta e modificata a maggio del 1993, rivista e corretta il 24 gennaio del 1995 allorché, dinanzi al giudice Verzera e Boemi il 24 gennaio del 95, ribadisce l'originaria dichiarazione secondo cui Freda fu portato a casa di Barreca nel... soltanto da Paolo Martino nel 1978, i primi mesi... i

primi giorni del mese di gennaio del 1979. Ora, che io alla Corte dica che sicuramente non è vero che vi fu una mia tale attività protesa ad accompagnare Freda a gennaio a casa di Filippo Barreca, questo lo dichiaro e la Corte prende atto. Io, attraverso le mie dichiarazioni spontanee, intendo rappresentare alla Corte quanta poca credibilità sul punto debba avere il collaboratore che non solo omette, nelle sue prime dichiarazioni, a riferire fatti e circostanze che mi riguardano sul punto, ma che ciò fa solo tardivamente salvo a smentirsi, cioè vi è una incoerenza nella rappresentazione di Barreca che mi pone nella difficile condizione in ordine a questo punto e alle sue dichiarazioni di muovere i primi passi per una mia dichiarazione che vada al di là della affermazione “non è vero”. Io dico non è vero e aggiungo e soggiungo che Barreca sul punto sicuramente non è credibile. - PRESIDENTE - Va bene. Questo poi, appunto, sarà sviluppato... - AVVOCATO ROMEO - Voglio dire, poi sicuramente lo svilupperà chi ha cura e dovere... - PRESIDENTE - Appunto! Chi lo deve fare... - AVVOCATO ROMEO - ...*(inc.)* rientrando, immagino perché altrimenti faccio una dichiarazione generica nelle mie dichiarazioni spontanee assumendo di... che non sono vere tutte le dichiarazioni dei collaboratori e ci sbrighiamo subito. - PRESIDENTE - Sì. Il problema non è questo. Lei... le dichiarazioni spontanee devono riguardare, ripeto, punti di fatto. Poi le valutazioni... - AVVOCATO ROMEO - Come comprendo... - PRESIDENTE - Perché non è che siano obbligatorio le dichiarazioni spontanee. - AVVOCATO ROMEO - Così come comprendo... - PUBBLICO MINISTERO - Non sono dichiarazioni spontanee. Cioè, il commento di atti processuali... - PRESIDENTE - Sì, non c'è dubbio. Questa è un'attività... - PUBBLICO MINISTERO - ... *(inc.)* dichiarazioni... - PRESIDENTE - Esatto! E' un'attività da arringa. *(incomprensibile, perché le voci sono sovrapposte!)*.. - PRESIDENTE - E' arringa tipica del difensore, esatto, non dell'imputato. Non c'è dubbio, Pubblico Ministero. E' così, è così. - PUBBLICO MINISTERO - Fatti, fatti... - PRESIDENTE - E' così! *(Inc.)* Gliel'ho detto. - PUBBLICO MINISTERO - *(inc.)*... alla Corte. - PRESIDENTE - Certo, perché poi non è che dice “altrimenti verranno... vengono...” non è che è obbligatorio... sono obbligatorie le dichiarazioni. Se ci sono elementi nuovi da fornire, ben vengano. - AVVOCATO ROMEO - Presidente, io prendo atto che il... l'accusa è intollerante rispetto... - PRESIDENTE - No, no. Non c'entra. - AVVOCATO ROMEO - ... rispetto...

Mi lasci finire Presidente! - PRESIDENTE - Se non avesse... se non avessi condiviso, avrei detto chiaramente... avrei rigettato. - AVVOCATO ROMEO - Io non parlo. Io sto facendo altro ragionamento. Io prendo atto della intolleranza dell'accusa quest'oggi a questa udienza delle, diciamo, licenze che l'imputato che rende pubbliche dichiarazioni rende e non posso, atteso che il comportamento dell'accusa si differenzia da quello delle precedenti udienze dove tale argomentazioni mi era stato consentito senza la sua opposizioni dell'accusa... - PRESIDENTE - No. Oggi... - AVVOCATO ROMEO - ... parzialmente... parzialmente... - PRESIDENTE - ... oggi è un po' diverso. Si sta dilungando, Avvocato. - AVVOCATO ROMEO - Giudico che, probabilmente, ciò dipenda da una... - PRESIDENTE - No, no, assolutamente! - AVVOCATO ROMEO - ... me lo consente la pubblica accusa, reazione degli appunti che all'inizio del suo controesame io personalmente... - PRESIDENTE - Ma assolutamente! Ripeto glielo dico io. Non... la pubblica accusa non c'entra. - AVVOCATO ROMEO - No, per la verità, io registro che è stato prima la pubblica accusa a rilevare. - PRESIDENTE - Sì. Stavo intervenendo. - AVVOCATO ROMEO - Sì... Va bene, Presidente, non voglio polemizzare altre sul punto, per cui... non... - PRESIDENTE - No, perché adesso stava commentando, proprio era un vero e proprio commento delle dichiarazioni dei collaboratori stava facendo. Ha capito? - AVVOCATO ROMEO - No, più che commentarle, Presidente, mi... poi tralascio l'argomento, lo affronterò in una giornata in cui c'è maggiore distensione tra le parti in quest'aula. Non mi convince del contrario, Presidente. Questa è la mia opinione. Lei so che la pensa diversamente e io rispetto il suo pensiero, la prego e la invito di rispettare la mia opinione. Ora lo rinvieremo ad altra occasione, voglio dire, il chiarimento di queste cose. Io ribadisco che non intendo commentare le dichiarazioni dei vari collaboratori, intendo soltanto partire dal... assumere come presupposto le singole dichiarazioni dei collaboratori che mi riguardano per commentarle... per commentarle laddove Presidente, mi consenta, le dichiarazioni dei collaboratori nei miei confronti non esprimono, non rappresentano fatti concreti; non c'è un solo fatto concreto dal quale io possa e debba difendermi, Presidente, a dire delle dichiarazioni dei collaboratori. I collaboratori per scienza diretta sulle vie condotte, riferiscono pochissime cose che io possa almeno (*inc.*) cinque sono: uno può riguardare Barreca per quanto attiene alla vicenda Freda che è l'aspetto più delicato e era per questo

che intendevo soffermarmi su questo punto, per dare un contributo interpretativo dei fatti e non per commentare le dichiarazioni dei collaboratori, ed è questo. Per quanto riguarda in Lauro, l'altro elemento diretto, frutto... l'altra condotta mia, frutto di sua scienza diretta è determinata soltanto dal fatto che mi ha visto nel 1980 al carcere di Reggio Calabria detenuto della cella 11 dove c'era pure Paolo De Stefano. Se Voi andate a rileggervi tutte le dichiarazioni dei collaboratori che mi riguardano non c'è nessuna manifestazione o rappresentazione di fatto che sia frutto di scienza diretta degli stessi e sono tutte dichiarazioni de relato e addirittura rispetto alle quali che rappresentano status, condotte apprese da altro, ruoli e funzioni che io avrei dovuto assumere. Quando mi si attribuiscono alcuni ruoli come quello di mediatore, ad esempio, tanto per essere molto più chiari, Presidente, di mediatore delle trattative di pace a conclusione di questa guerra di mafia conclusasi nel 1991 e non c'è un solo fatto concreto, fattuale, storico che mi si attribuisce da parte dei collaboratori, ma essi riferiscono soltanto di questo mio ruolo di programmatore, di conferenziale, di promotore di pace, termini generici e ruoli molto generici che mi attribuiscono, mi vuole la Corte dire come questa difesa può confutare queste affermazioni se non svolgendo anche l'imputato nelle sue dichiarazioni spontanee argomentazioni sul piano logico che pure queste possono essere utilizzate dalla Corte per valutarli come riscontro logico nella determinazione e nella ricerca della prova ex 192, signor Presidente. Perché l'imputato nelle sue dichiarazioni spontanee, quando non può, per mancanza di accusa concreta, non può ricorrere ad argomentare le varie dichiarazioni che vengono da un'accusa in un processo, Presidente, io glielo ricordo lo ricordo a Lei e lo ricordo all'accusa. Giudizio immediato, non c'è il filtro del Gup. L'accusa, la mia accusa è determinata... la fonte della mia accusa, i fatti che mi si contestano, le condotte che mi si contestano, sono direttamente provenienti dalle dichiarazioni dei collaboratori, non da un confezionamento di un capo di imputazione articolato e definito attraverso il filtro del Gup che in questo caso, in questo processo non vi è stato. Ecco Presidente, perché io mi sforzo dal mio punto di vista, di offrire anche riscontri logici negativi rispetto alle affermazioni dei collaboratori, perché con quelli io mi devo misurare e la mia difesa poi, da far suo e da fatto suo deve farlo, ma nei limiti in cui è consentito alla difesa. Io, per conto mio, esercitando le facoltà che mi vengono riconosciute dal Codice di Procedura Penale intendo rilasciare dichiarazioni spontanee che non

devono essere e non possono essere, nel caso di specie, non in generale, ma nel caso particolare essere limitate soltanto alla rivelazione di fatti nuovi e di circostanze nuove che non avrei da indicarne. Quali fatti nuovi devo indicare? Ma Lei sa cosa io ho dovuto fare e cosa noi abbiamo dovuto fare come difesa, (*inc.*) nel corso del mio esame rappresentare tutte queste cose al Corte? Rispetto alle voci di aggressioni programmate nei miei confronti, l'unica cosa che ho potuto fare è riversare quintali di carte a questa Corte provare la mia attività quotidianamente indefessa, libera negli anni che vanno dall'85 al 91. Cos'altro avrei potuto fare? Offrire prove contrarie... offrire prove contrarie sul piano logico, non sul piano fattuale, perché nessuno ha mai detto un fatto concreto che io posso smentire ricorrendo ad una... a un'affermazione a alla rivelazione di fatti esattamente contrari o che possono funzionare da alibi o da prova contraria. Io la prova logica devo offrire e deve essere consentito anche a me che sono imputato attraverso le dichiarazioni spontanee di argomentare sul piano logico le accuse che sono, appunto, le singole dichiarazioni dei collaboratori in questo processo che viene celebrato come giudizio immediato. Non continuerò a farlo stasera, Presidente, perché sono stato turbato. - PRESIDENTE - Avvocato...! - AVVOCATO ROMEO - E registro il turbamento del Pubblico Ministero. - PRESIDENTE - Avvocato... - AVVOCATO ROMEO - Io... - PRESIDENTE - Avvocato, ma anche... - AVVOCATO ROMEO - ... lo devo dire. L'ho detto. - PRESIDENTE - ... ricordo... ricordo che inizialmente... - AVVOCATO ROMEO - Lo registri pure il dottore Verzera. Che ci posso fare?! - PRESIDENTE - ... Avvocato, inizialmente avevamo messo (*inc.*). - AVVOCATO ROMEO - Lo farò... lo farò in altre occasioni. - PRESIDENTE - Se lo ricorda le prime udienze? Andiamo prendere i verbali inizialmente, cioè avevamo detto le dichiarazioni spontanee sì, perché queste dichiarazioni spontanee si protraggono da lunghissimo tempo, ovviamente, sin dall'inizio, però sempre nei limiti, questioni di fatto, perché le valutazioni... Ho capito quello che ha detto, però sono... - AVVOCATO ROMEO - E se non capisce, non me lo deve fare ripetere?! - PRESIDENTE - ... sono questioni, però, Avvocato che... altrimenti sarebbe un duplicato dell'arringa. - AVVOCATO ROMEO - No, no, no. - PRESIDENTE - L'arringa... - AVVOCATO ROMEO - Lei sentirà cosa dirà all'arringa. L'arringa con questa Corte si misurerà non soltanto sui fatti e sulle interpretazioni dei fatti, ma si misurerà su ciò che io non posso fare, ovvero sulla interpretazione delle norme di diritto e sulla

rispondenza di quei fatti alle norme di diritto e si cimerà... e si cimerà... - PRESIDENTE - Su tutto. L'arringa su tutto deve vertere, Avvocato. - AVVOCATO ROMEO - No, l'arringa non è necessariamente su tutto... - PRESIDENTE - Va beh! Faccia come... - AVVOCATO ROMEO - ... perché può dare... sto anticipando tutti i fatti. - PRESIDENTE - Sarà poi scelta... - AVVOCATO ROMEO - Certamente io non posso fare valutazioni di natura di interpretazione di norme nella... nelle mie dichiarazioni spontanee, ma sui fatti e sulle accuse che mi vengono mosse, Presidente, la prego Lei lo ha consentito fino ad oggi molte volte, sono convinto che lo farà nelle prossime udienze. - PRESIDENTE - Avvocato, sin dall'inizio avevamo detto questo, poi è chiaro, quando... è stato interpretato con una certa larghezza, anche per... Però, oggi addirittura si pa... sembrava una vera e propria arringa difensiva ad un certo punto. - AVVOCATO ROMEO - Ma io non riesco a spogliarmi! - PRESIDENTE - Avvocato...! - AVVOCATO ROMEO - Non riesco a spogliarmi dalle vesti di imputato sofferente... sofferente... sofferente di imputato, sofferente della intolleranza del Pubblico Ministero che non va alla ricerca della verità. - PRESIDENTE - Ma non ci... se il Pubblico Ministero non avessimo condiviso, avremmo rigettato e avremmo detto basta, ma è una situazione che si protrae da un po' di tempo in effetti, che però oggi aveva assunto... veramente proprio, sembrava un'arringa difensiva. Quando risentirà la registrazione, Lei stesso se ne accorgerà. Va bene.

UDIENZA DEL 03.06.1999

1

1 LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA SUCCESSIVA UDIENZA

1

2 LA FUGA DI FREDA

3

3 IL LIMITE DELLE DICHIARAZIONI SPONTANEE

7